La bancarotta "riparata": presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare

di Tommaso Guerini (*)

A fronte di un' apparente staticità, il diritto penale fallimentare sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni, dovute sia all'ormai prossima entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sia all'elaborazione giurisprudenziale sui reati che gravitano attorno al sistema dei reati di bancarotta. Il più significativo esempio di istituto di creazione giurisprudenziale in materia penale fallimentare è sicuramente rappresentato dalla c.d. bancarotta riparata, che si ha ogniqualvolta, prima della dichiarazione di fallimento, la sottrazione di beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa, così annullando il pregiudizio per i creditori. L'assenza di una disciplina legislativa in materia determina l'insorgere di numerosi interrogativi, tra i quali la natura della riparazione, il termine entro il quale può intervenire, nonché la tipologia di fatti di bancarotta che possono essere riparati.

Trasformazioni del diritto penale fallimentare: mutamenti legislativi e formante giurisprudenziale

A fronte della sua apparente staticità, il diritto penale fallimentare sta vivendo una fase di profonda trasformazione.

Sotto le acque apparentemente calme di un sistema di incriminazioni ancora dominato dai reati di bancarotta, forgiati nelle fucine dei giuristi del medioevo, che hanno impresso sulle fattispecie vigenti segni ancora ben visibili della loro cultura pre-illuminista, quali la costruzione in chiave casistica dei fatti di rilevanza penale, la scarsa rilevanza dell'elemento soggettivo e la draconiana severità delle pene, si agitano infatti correnti sempre più impetuose, destinate - soprattutto qualora dovesse perdurare il silenzio del legislatore - a produrre sconvolgimenti epocali.

La questione di fondo è nota.

La Legge fallimentare del 1942 si reggeva su una sorta di "equilibrio del terrore": la crisi, considerata come un fenomeno episodico e non sistemico, era ritenuta frutto di incapacità - nel migliore dei casi - o di condotte colpevoli dell'imprenditore o dei *manager* da questi incaricati della gestione dell'impresa.

Da qui il rigore di un sistema rigidamente ancorato ad una visione processuale e pubblicistica della crisi, in forza della quale la soluzione migliore - di fatto, l'unica - a questa forma patologica di fenomeno economico consisteva nella liquidazione dell'impresa, affidata a un giudice e a un Curatore chiamati a realizzare il duplice scopo di soddisfare, per quanto possibile e in parti uguali i creditori sociali, espellendo allo stesso tempo dal mondo degli affari - e dal consesso delle persone "civili" - il fallito e la sua impresa.

Al rigore della disciplina civilistica corrispondeva la già richiamata draconiana severità delle pene per il fallito e per le persone diverse dal fallito elencate nei reati previsti dagli artt. 216 ss. della Legge fallimentare.

Il modello prescelto dal legislatore del 1942, pur prestandosi a numerose censure, aveva tuttavia il pregio della coerenza sistematica.

Nota:
(*) Avvocato, docente a contratto di Diritto penale nell'Università di Bologna.

Questo scritto è dedicato alla memoria di Elio Carletti, allievo di Franco Bricola e per lunghi anni docente di Diritto penale commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Una caratteristica che si è andata progressivamente perdendo nel corso dei decenni, fino a smarrirsi del tutto alla svolta di inizio millennio. Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione del rapporto tra disciplina civilistica e sanzioni penali in materia fallimentare.
Ci si limiterà a segnalare alcuni passaggi essenziali per un corretto inquadramento del tema che si è qui chiamati a trattare.
Sin dal dopoguerra, la dottrina civilistica iniziò a denunciare i limiti di una disciplina che, pur essendo chiamata a tutelare interessi di natura privatistica, risultava eccessivamente sbilanciata su profili pubblicistici e che, a dispetto della tesi che ne ispirava le linee di fondo, in ragione della quale ogni crisi d'impresa ha riflessi su beni e interessi di natura superindividuali, finiva per trascurare gli interessi di tutti quei soggetti, diversi dai creditori sociali, i cui interessi possono essere attinti da una crisi di impresa. Non solo.
L'evoluzione economica avviata con il boom degli anni Sessanta ha reso rapidamente vetusto un sistema declinato sul paradigma della piccola impresa commerciale, rendendo necessaria, già a partire dalla c.d. Legge Prodi (1), la previsione di leggi speciali, che individuassero strumenti più raffinati dello strumentario basico contenuto nella cassetta degli attrezzi fallimentari, tali da consentire di risanare e non liquidare imprese strategiche per dimensione o per comparto.
La presa d'atto di un regime differenziato di gestione della crisi tra grande e piccola impresa determinò l'avvio di un lento processo di revisione dei postulati del diritto fallimentare, sfociato, prima, tra la fine degli anni Novanta del Novecento e l'inizio del nuovo Secolo, nel processo di riscrittura della Legge del 1942; poi, nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) (2).
Non è enfatico affermare che l'entrata in vigore del CCI determinerà una vera rivoluzione copernicana nel diritto di impresa.
L'ambizione del legislatore è quella di creare un sistema di gestione della crisi, la cui insorgenza è considerata come una "fisiologica patologia" del mondo degli affari, come tale da trattare, da parte di professionisti esperti e con terapie differenziate, sin dall'insorgere dei primi sintomi.
L'idea di fondo è che la liquidazione amministrativa dell'impresa - locuzione che prenderà il posto del lemma "fallimento", per evitare la stigmatizzazione che ne deriva - rappresenti l'*extrema ratio* e che gli interessi dei diversi *stakeholder* di una impresa in difficoltà possano essere meglio garantiti da misure che ne consentano la sopravvivenza, anziché spartendosene le spoglie, come nel diritto romano arcaico avveniva con le membra del debitore insolvente.
Di qui, un complesso articolato, frutto di continue limature e ripensamenti già nella fase precedente alla sua entrata in vigore, da ultimo fissata alla data del 1° settembre 2021.
Una grande riforma dalla quale, tuttavia, sono rimasti esclusi i reati fallimentari, interessati da minime modifiche dirette, consistenti nell'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici e di una speciale causa di non punibilità (3).
Invero, come prontamente segnalato dalla letteratura più attenta (4), la questione è più complessa.
I riflessi di un cambiamento così radicale non potranno che irradiarsi anche sul diritto penale fallimentare, destinato a risentire - già sotto il profilo della ri-definizione delle sue particelle essenziali, come le nozioni di crisi, dissesto e insolvenza - delle innovazioni della disciplina civilistica sulla quale si innesta.
Quando due sistemi così profondamente diversi si incontrano, i rischi di frizione sono evidenti.
In particolare, la flessibilità che informa gli istituti fondamentali del CCI rischia di venire schiacciata dal rigore dei reati fallimentari, che pur apparendo sempre più come simboli difficilmente decifrabili di una civiltà arcaica mantengono inalterata la violenza della loro carica afflittiva.

Note:
(1) D.Lgs. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella Legge 3 aprile 1979, n. 95, recante "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
(2) Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è stato introdotto con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Nelle more dell'entrata in vigore del Codice, prorogata anche in ragione dell'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, è stato emanato un Decreto correttivo di estrema rilevanza (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), le cui disposizioni entreranno in vigore congiuntamente al nuovo Codice il 1 settembre 2021.
(3) Sul punto: F. Sgubbi - F. Cocco, "I reati della crisi d'impresa", in *questa Rivista*, n. 1/2020, pag. 55 ss.
(4) M. Gambardella, "Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale", in *Dir. pen. cont.* del 27 novembre 2018; F. Consulich, "Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio", in *Leg. pen.* del 20 maggio 2020.

Una carica afflittiva che anche il formante giurisprudenziale sta cercando da tempo di ridurre, attraverso l'elaborazione di istituti dogmaticamente anfibi, la cui *ratio* di fondo consiste nel voler mitigare le conseguenze sanzionatorie in capo a imprenditori che, pur senza successo, abbiano cercato di fronteggiare la crisi d'impresa, impiegando risorse proprie.

La natura della bancarotta riparata

L'esempio più significativo di istituto di creazione giurisprudenziale in materia penale fallimentare è costituito dalla c.d. bancarotta riparata.
Creazione recente, figlia del nuovo millennio, il cui ambito di elezione è costituito dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare.
Un breve inquadramento sulla struttura del reato aiuterà il lettore a definire con maggiore precisione l'oggetto del nostro studio.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale viene ormai da tempo considerato, in ossequio a una concezione patrimoniale dello stesso, come delitto volto a tutelare gli interessi patrimoniali dei creditori, consistenti nella salvaguardia della generica garanzia sul patrimonio del debitore di cui all'art. 2740, comma 1, c.c.
Quanto alla natura, si tratta di reato di pericolo, nel senso che per la sua verificazione non occorre la realizzazione di un effettivo danno agli interessi tutelati, essendo invece sufficiente la sussistenza di una probabilità di pregiudizio patrimoniale per i creditori.
Del resto, come è stato anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la causa di un danno è stata espressamente presa in considerazione nell'ambito delle circostanze speciali elencate al comma 1 e 3 dell'art. 219 Legge fallimentare (5).
Ragionando sulla natura di pericolo del reato di bancarotta patrimoniale, la giurisprudenza ha coniato la figura della bancarotta riparata, che si ha ogniqualvolta, prima della dichiarazione di fallimento, la sottrazione di beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa, così annullando il pregiudizio per i creditori (6).
Evidente - e già segnalata in dottrina (7) - la matrice garantista dell'istituto, volto a rendere irrilevante qualsiasi *vulnus* alla funzione di garanzia del patrimonio, purché l'attività "di segno contrario" che ne determina il riequilibrio intervenga prima del momento in cui tale garanzia è destinata ad operare.
Un primo chiarimento, di natura semantica.
Nella prospettiva dei reati di bancarotta, riparare non significa aderire ad un modello di *restorative justice*, fondata sulla mediazione penale, volta a ricostruire un rapporto personale tra autore e vittima del reato, né alla tesi, sostenuta recentemente da Massimo Donini (8), che propone di introdurre una figura generale di delitto riparato, che modifichi la visione tradizionale della pena (9).
Un ulteriore chiarimento.
Si è detto che l'istituto di cui si sta trattando nasce con lo scopo di valorizzare il compimento di atti di reintegrazione patrimoniale posti in essere prima della declaratoria di fallimento, valorizzando la necessaria offensività che le condotte distrattive devono assumere con riferimento all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha spostato il baricentro della bancarotta riparata dall'offensività alla tipicità del fatto, ritenendo cioè che, ove vi sia stata un'integrale ristorazione del compendio patrimoniale dell'impresa prima del momento in cui questo sia effettivamente chiamato a fungere da garanzia per gli interessi del ceto creditorio, non possa essere ritenuto integrato l'elemento materiale del reato (10).
Si tratta di una posizione che deve essere condivisa.

Note:
(5) Cass., Sez. V, 14 dicembre 2012, n. 3229/13; Cass., Sez. V., 26 settembre 2011, n. 44933.
(6) Così Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 57759. Nello stesso senso già Cass., Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4790, nonché Cass., Sez. V, 4 novembre 2014, n. 52077.
(7) P. Chiaraviglio, "Danno e pericolo nella bancarotta c.d. `riparata'", in *Dir. pen. cont.* del 29 maggio 2015.
(8) M. Donini, "Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato", in *Quest. giust.* del 29 ottobre 2020.
(9) Critiche a questa tesi sono state espresse da D. Pulitanò, "Il penale tra teoria e politica", in *Sist. pen.* del 9 novembre 2020 e G. Fiandaca, "Note su punizione, riparazione e scienza penalistica", in *Sist. pen.* del 28 novembre 2020.
(10) R. Bricchetti - L. Pistorelli, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Giuffré, Milano, 2017, pag. 54.

Nella prospettiva della bancarotta patrimoniale - e, in particolare, nelle ipotesi di distrazione, che rappresentano la casistica su cui si è andato formando l'orientamento di cui ci si sta occupando - riparare significa rendere atipiche e, di conseguenza, inoffensive, condotte che in assenza di operazioni di segno contrario avrebbero potuto essere ascritte alle ipotesi di distrazione, dissipazione, occultamento e distruzione.
In questa logica, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come "l'affermazione che l'offesa incriminata con la previsione della bancarotta fraudolenta per distrazione e realizzata mediante la messa in pericolo delle ragioni dei creditori e che il pregiudizio arrecato alla massa è in *re ipsa* nella produzione di un ammanco, va corretta e integrata dal rilievo che ciò è vero con riferimento alla situazione di ammanchi che non sono stati reintegrati, o come si suol dire ripianati (né apparivano ragionevolmente ripianabili), prima del fallimento e che costituiscono distrazioni proprio perché obiettivamente e soggettivamente idonei a produrre danno ai creditori del fallimento" (11).
In ordine al *quantum* dell'operazione di segno contrario rispetto alle somme potenzialmente oggetto di distrazione, è orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione quello che richiede un'integrale riparazione del danno (12).
Dunque, non hanno alcuna valenza eventuali versamenti effettuati a titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale (13), giacché l'erogazione di un finanziamento non determina automaticamente un'effettiva reintegrazione del patrimonio della società fallita, in quanto il finanziamento, *ex latere debitoris*, è di per sé un decremento del patrimonio, gravato dall'obbligazione assunta, determinando solo l'incremento delle disponibilità finanziarie.
Ciò che si rende necessario, infatti, è un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio della società anteriore alla declaratoria di fallimento, che potrebbe astrattamente essere costituita anche da una rinuncia a crediti certi ed esigibili (14).
Una integrale riparazione del danno il cui onere probatorio - aspetto non di poco momento - a parere della giurisprudenza ricade sul soggetto che ne eccepisce l'avvenuta realizzazione (15).
Impostazione che a parere di chi scrive pare eccessivamente rigorosa: trattandosi di operazioni di natura economico-patrimoniali realizzate in ambito societario e, come tali, risultanti dalla contabilità aziendale, la cui sussistenza esclude già sul piano materiale la rilevanza penale del fatto, non si comprende per quale ragione non possano essere autonomamente valutate anche dalla pubblica accusa o dal giudice, senza che sia onere di chi ne invoca l'operatività darne prova, come sarebbe logico che fosse ove si trattasse di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Il termine ultimo per riparare una bancarotta

Una questione di particolare interesse riguarda il momento ultimo per la realizzazione di una riparazione efficace. Nelle pagine che precedono, è stato fatto più volte riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento come termine ultimo per porre utilmente in essere comportamenti di tipo riparatorio.
La *ratio* di tale previsione è del tutto evidente. Poiché la riparazione opera come elemento di sterilizzazione del pericolo di lesione degli interessi dei creditori, rendendo ontologicamente lecite condotte che si colorano di disvalore nel momento in cui tale interesse viene effettivamente esposto a pericolo, è del tutto evidente che l'attività di segno contrario, che annulli la sottrazione di risorse precedentemente operata da una società *in bonis* intervenga prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (16).
Stabilito che la dichiarazione di fallimento costituisce logicamente l'ultimo momento utile per riparare una bancarotta patrimoniale, occorre chiedersi se non sia invece preferibile

Note:
(11) Cass., Sez. V, 21 settembre 2007, n. 39043.
(12) Di recente, Cass., Sez. V, 29 luglio 2020, n. 23067.
(13) Lo ha escluso Cass., Sez. V, 12 novembre 2020, n. 31806.
(14) Così Cass., Sez. V, 2 dicembre 2020, n. 34290.
(15) Cass., Sez. V, 29 luglio 2020, n. 23067.
(16) Cass., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 50289.

individuare, sposando una logica di maggior rigore, un termine antecedente.
Il problema sembrava essere stato posto da una pronuncia della Quinta Sezione della Suprema Corte (17), per vero rimasta del tutto isolata, nella quale si osservava come "ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso".
Questione, quest'ultima, del tutto pacifica e coerente con l'elaborazione ormai pluridecennale in materia di bancarotta, secondo la quale un atto di diminuzione patrimoniale può assumere rilievo penale solo a seguito della declaratoria di fallimento.
Proseguiva tuttavia la Cassazione, rilevando che da ciò derivava la conseguenza per cui "non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di una attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento".
Il riferimento al dissesto - che a parere dell'autore pare, leggendo il testo integrale della sentenza, una sorta di *obiter dictum* - avrebbe potuto modificare radicalmente il portato operativo dell'istituto.
In primo luogo, perché avrebbe significativamente anticipato il momento ultimo per poter porre in essere condotte *lato sensu* riparatorie.
In secondo luogo, perché avrebbe introdotto un elemento di assoluta incertezza, richiedendo un vaglio giudiziale particolarmente pregnante, da svolgere caso per caso.
Del resto, la nozione di dissesto, pur essendo richiamata - tra l'altro - nella fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (art. 223, comma 2, n. 1, Legge fallimentare) non è mai stata legislativamente definita (18), nemmeno dal CCI, e rimane ancorata a elementi fortemente valutativi, essendo convenzionalmente individuata nello squilibrio tra attività e passività, quale dato quantitativo graduabile e quindi anche "aggravabile" (19).
Meglio, dunque, come del resto ha fatto tutta la giurisprudenza precedente e successiva all'arresto poc'anzi citato, rimanere ancorati all'ormai 'tradizionale' insegnamento secondo il quale è la sentenza dichiarativa di fallimento a rappresentare il *limes* oltre il quale un eventuale atto di ristoro patrimoniale - che pure potrà essere valorizzato in chiave di attenuazione della pena - non potrà più avere efficacia di esclusione della responsabilità penale.

Bancarotta riparata e Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Non è azzardato sostenere che la scelta di non occuparsi, in un Codice "nuovo" di un istituto che costituisce la maggiore innovazione degli ultimi decenni in materia penale fallimentare sia l'ennesima occasione perduta del CCI.
Del resto, il legislatore del 2019 ha agito sulla disciplina della punibilità della bancarotta, prevedendo un'autonoma causa di non punibilità che, per alcuni, sarebbe destinata ad influenzare gli odierni approdi ermeneutici che connotano la materia della "riparazione" (20).
Ci si è così interrogati se vi fosse - e, nel caso, quale fosse - un rapporto tra le due ipotesi.
L'art. 25, comma 4, CCI, stabilisce che, quando nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lett. a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle

Note:
(17) Cass., Sez. V, 22 ottobre 2014, n. 6408.
(18) Anche se nell'ordinamento sono state tentate alcune definizioni della nozione, come ad esempio nel caso del dissesto (finanziario) di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in tema di enti locali dissestati, ove all'art. 244 si legge "si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili". Esempio riportato da M. Gambardella, *Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, cit. Ci pare tuttavia che si tratti di una definizione difficilmente estensibile all'ambito privatistico di cui ci stiamo occupando.
(19) N. Mazzacuva - E. Amati, *Diritto penale dell'economia*, V Ed., CEDAM, Milano, 2020, pag. 301.
(20) F. Di Vizio, "Codice della crisi di impresa: gli effetti penali 'riflessi' della riforma", in *Quotidiano giuridico on line*, 2019, *passim.*

procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo, ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti (21).
Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 131-*bis* c.p. - non punibilità per particolare tenuità del fatto - che presuppone la valutazione dell'esistenza di un danno di natura patrimoniale, da valutare *ex post*, lasciando al giudice un ampio margine di discrezionalità.
Pur a fronte di un nucleo fattuale comune, consistente nel tempestivo attivarsi per limitare gli effetti negativi della crisi d'impresa sul ceto creditorio, le differenze sul piano giuridico tra i due istituti sono evidenti.
In particolare, il perimetro di operatività della nuova causa di non punibilità appare del tutto diverso da quello della bancarotta riparata.
Come visto in precedenza, la riparazione deve avvenire in una fase antecedente alla concreta esposizione a pericolo degli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice, al fine di eliminare in radice i rischi alle ragioni del ceto creditorio, scaturente dalle condotte distrattive. Se ciò accade, il reato non si consuma.
Viceversa, lo spazio tipico di operatività dell'art. 25 è quello di un reato consumato, riguardo al quale, valorizzando il fatto che l'imprenditore in stato di crisi abbia tenuto una condotta conforme alle aspettative dell'ordinamento - che fonda la *ratio* stessa del nuovo codice sulla precoce collaborazione dell'imprenditore in stato di crisi, nella logica della valorizzazione dei cc.dd. segnali d'allarme - il legislatore - previa una valutazione individualizzante svolta dal giudice - rinuncia alla punibilità in concreto.
Al di là del dato teorico, pare evidente che, mentre nel primo caso occorre necessariamente un'integrale riparazione patrimoniale, nell'ipotesi descritta dall'art. 25 CCI questo non è assolutamente necessario (22).
In sintesi: la bancarotta riparata ha un sostrato materiale che la causa di non punibilità non richiede, tanto che, per concludere, si può affermare che la bancarotta riparata abbia come effetto quello di elidere il disvalore d'evento, mentre la non punibilità di cui all'art. 25 CCI è costruita su un'ipotesi di controspinta soggettiva volta a neutralizzare il disvalore d'azione.

Note:
(21) In particolare, l'art. 25, comma 2, CCI prevede una causa di non punibilità per i reati previsti dagli artt. 332 (bancarotta fraudolenta), 323 (bancarotta semplice), 325 (ricorso abusivo al credito), 328 (reati di bancarotta da parte dei soci illimitatamente responsabili nelle S.n.c. e nelle S.a.s.), 329 (fatti di bancarotta fraudolenta commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale), 330 (fatti di bancarotta semplice commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale), 331 (ricorso abusivo al credito commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale), 333 (reati dell'institore) e 341, comma 2, lett. a) e b) CCI (per società ammesse al concordato preventivo o stipulanti accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o convenzioni di moratoria estensione dei reati *ex* artt. 329 e 330 CCI agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori ed estensione dei reati *ex* art. 333 agli institori dell'imprenditore).
(22) F. Di Vizio, *Codice della crisi di impresa*, cit.

IPSOA

BILANCIO E REVISIONE

ISSN 2724-0932

Direzione scientifica: Chiara Mancini e Patrizia Tettamanzi

2021
2

- OIC 21: classificazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio
- L'impairment test dell'avviamento tra IAS 36 e COVID-19
- L'impairment test semplificato delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- Dividendi in natura: rilevazione a valore contabile o corrente?
- Cryptocurrencies: IFRIC insufficiente per l'applicazione della "derivazione rafforzata"
- La bancarotta "riparata": presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare
- Nuove norme di comportamento per sindaci di società non quotate

Mensile, Anno 2, n. 2 Febbraio 2021 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 – 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano





Wolters Kluwer

Bilancio: profili tecnici

Partecipazioni
OIC 21: classificazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio
di Luca Magnano San Lio e Riccardo Oscar Cavazzana **5**

Principi contabili internazionali
L'impairment test dell'avviamento tra IAS 36 e COVID-19
di Laura Braga e Sergio Miglietta **13**

Bilancio d'esercizio
L'impairment test semplificato delle immobilizzazioni materiali e immateriali
di Alessandro Savoia **23**

Bilancio d'esercizio
Dividendi in natura: rilevazione a valore contabile o corrente?
di Elisabetta Bombaglio e Stefano Trettel **33**

Bilancio d'esercizio
Cryptocurrencies: IFRIC insufficiente per l'applicazione della "derivazione rafforzata"
di Paolo Mandarino **39**

Profili di rilevanza giuridica

Crisi d'impresa
La bancarotta "riparata": presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare
di Tommaso Guerini **48**

Revisione e controlli

Collegio sindacale
Nuove norme di comportamento per sindaci di società non quotate
di Claudia Mezzabotta **54**

Sommario

Osservatorio

Revisione

Principi di revisione per le Less Complex Entities - roadmap 65

Frequently Asked Questions relative a Automated Tools and Techniques 65

Il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) 65

Nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento 66

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 66

BILANCIO E REVISIONE

Editrice
Wolters Kluwer Italia Srl
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3,
20142 Milano
http://www.ipsoa.it

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Comitato Scientifico
Chiara Mancini
Patrizia Tettamanzi

Coordinamento Scientifico
Profili di rilevanza giuridica:
Michele Centonze
Revisione e controlli
Luca Magnano San Lio

Redazione
Paola Boniardi,
Agnese Trentalance

Realizzazione grafica
Ipsoa

Fotocomposizione
Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa
L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 – 36100 Vicenza

Redazione
Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsoa Redazione
Bilancio e Revisione
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n.1702

Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82.476.1 - Fax 02.82.4.76.799

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano.

Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.servizioclienti.wki.it

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com

Italia - Annuale: € 239,00
Estero - Annuale: € 478,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Pubblicità:

Wolters Kluwer

E-mail:
advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, Italia

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).